

**COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE**

Regolamento comunale dei servizi sociali

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 12.12.2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;](#)
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”;
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 24.02.2012, n. 2 e dalla L.R. 24.12.2013, n. 19;
- D.G.R. 06.03.2015, n. X/3230 “Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013”;

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità per l'accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali del Comune di Montegrino Valtravaglia ...che adotta il presente regolamento con proprio atto consigliare
2. Il comune di Montegrino Valtravaglia approva il regolamento dei servizi sociali, individuando le modalità di accesso e la struttura della compartecipazione da parte delle persone residenti nel dell'Ambito, e, qualora ritenuto opportuno, i livelli minimi e massimi dell'ISEE per ogni intervento e servizio.
3. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione risponde all'esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, quali:
 - il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia;
 - il superamento delle carenze del reddito familiare;
 - il miglior soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - la maggiore integrazione possibile delle persone disabili;
 - l'informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

il tutto nell'osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, sia dell'erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., sia di una sostenibilità finanziaria, vale a dire nel limite delle risorse disponibili ex art. 13 co. 1 lett. c) della l. r. n. 3/2008.¹

¹ In tutti i casi in cui è citata/riciamata una disposizione normativa e/o regolamentare, essa si intende, ovviamente, nel testo attualmente vigente.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali a beneficio dei residenti nel Comune di Montegrino Valtravaglia
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi, prestazioni e servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni. Il Comune inoltre partecipa alla programmazione zonale dell'Ambito Territoriale di Luino e garantisce ai propri cittadini l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali distrettuali tramite il proprio servizio sociale professionale come indicato all'art. 22 del presente regolamento.
5. Il Comune adotta il presente regolamento, individuando i criteri per la compartecipazione da parte dell'utenza (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare) e, qualora ritenuto opportuno, i livelli minimi e massimi dell'I.S.E.E. per ogni intervento e servizio.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Montegrino Valtravaglia riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale;
 - devianza;
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi sono attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate alla capacità economica di ciascuno, definita dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito ISEE.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza il sistema degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta sociali

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni e delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle reti delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune di Montegrino Valtravaglia;

a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;

- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali le persone che si trovano in condizione di povertà o con maggiore fragilità economica, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nel quale siano indicate prescrizioni circa l'intervento sociale da eseguire.
3. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico.
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'A.T.S. Insubria e l'A.S.S.T. Settelaghi, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;

- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali attraverso l'opportuna struttura organizzativa, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. La figura professionale che il Comune mette a disposizione per il raggiungimento dei sopra esposti obiettivi è quella dell'Assistente Sociale; si riportano qui di seguito i principi del Codice Deontologico degli assistenti sociali:

- La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.
- La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
- L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico- culturale che fisico.
- L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di

ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.

- Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.

L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.

3. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Il rapporto con il cittadino.

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Il Comune ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. Il Comune agevola l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.

4. In particolare, il Comune si pone quali obiettivi di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso la competente struttura organizzativa del Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, gli interessati utilizzano la modulistica messa a disposizione dalla competente struttura organizzativa sulla base dei fac-simili predisposti dal Comune.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in

conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990².

3. La domanda debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica successivamente all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione può essere prodotta anche mediante autocertificazione nei modi consentiti dalla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 10 - Attivazione d'ufficio

1. La competente struttura organizzativa comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, strutture sanitarie e socio-sanitarie, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su criteri ulteriori di selezione, tra cui elementi identificativi del tenore di vita;

² *"I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".*

- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 12 - Esito del procedimento

1. Laddove l'esito delle attività di cui all'art. 11 sia positivo, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto sociale", concordato con l'interessato o, ove possibile, con il suo rappresentante o con la persona che ha presentato la domanda. Il "progetto sociale" non è richiesto per l'attivazione di servizi quali asilo-nido, mensa e trasporto scolastici, centri estivi, trasporti sociali e pasti a domicilio, per i quali è sufficiente la valutazione dei criteri di accesso e di compartecipazione definiti nei successivi articoli.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che può definire all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto, fatte salve le prestazioni ed i servizi attivati d'ufficio ai sensi del co. 1 art. 9 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune per servizi e prestazioni non ricompresi nel presente documento.

Articolo 13 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 14 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Locale-

Articolo 15 - Lista di attesa

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Condizione di povertà o insufficienza di reddito;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie monogenitoriali;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 16 - Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) decadenza dei requisiti;
- c) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;

d) trasferimento della residenza o decesso del beneficiario.

Articolo 17 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal presente regolamento comunale.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. A seguito dell'introduzione del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy n 679/2016 la struttura organizzativa comunale competente opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento Dlgs.n.101 del 10 agosto 2018 che adegua la normativa italiana alle disposizioni del R.E. sulla privacy e che abroga la direttiva Europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati) e che abroga e modifica gli articoli del DLgs. n196 del 30/06/2003.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati secondo le disposizioni ricevute in materia.

Articolo 19 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA
INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 20 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 21 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. I cittadini per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi ai soggetti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare i seguenti siti: www.comune.montegrino-valtravaglia.va.it www.distrettodiluino.it

Articolo 22 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato sul sito www.distrettodiluino.it e all'albo pretorio comunale.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 23 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno effettuata con le modalità indicate dai singoli bandi.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune:
 - attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell’inadempiente, prevedendo eventuali forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 25 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - ◆ “I.S.E.”: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ “I.S.E.E.”: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - ◆ “Patrimonio mobiliare”: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ “Nucleo familiare”: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ “Dichiarazione sostitutiva unica”: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ “Prestazioni sociali”: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- ◆ “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei cittadini, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e della D.G.R. 06.03.2015 n. 3230;
- ◆ I.S.E.E. minimo: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- ◆ I.S.E.E. massimo: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 26 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione

sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

3. Per i servizi scolastici le agevolazioni sono determinate all'inizio dell'anno scolastico e restano invariate fino al termine dell'erogazione degli stessi servizi; la presentazione di nuove DSU, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, è richiesta al termine di ogni anno scolastico.

Articolo 27 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e non autosufficienti, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 28 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede secondo il proprio regolamento ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale di modesta entità, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 29 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 30 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. Ai sensi degli art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, la necessaria componente aggiuntiva dell'ISEE relativa ai figli dei beneficiari di prestazioni di natura socio-sanitaria e l'inserimento nel nucleo familiare del minore del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, non è calcolata

qualora vi sia un accertamento di estraneità in termini affettivi ed economici.

2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune provvede, previa istanza delle persone interessate e istruttoria da parte del proprio Servizio Sociale, a dichiarare:

- a) il sussistere delle condizioni di estraneità, oppure
- b) il non sussistere delle condizioni di estraneità oppure
- c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 90 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la conseguente dichiarazione da parte del Comune.

Articolo 31 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio; le modalità di calcolo sono descritte per ogni tipologia di intervento e/o servizio nella Parte Sesta del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione;
- e) l'I.S.E.E. Minimo;
- f) l'I.S.E.E. massimo.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre alla Giunta una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano casi eccezionali le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della

domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 32 - ISEE corrente

- 1.** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
- 2.** Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
- 3.** Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 34 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 35 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

Articolo 37 - Sperimentazione

1. Il presente regolamento sarà applicato sperimentalmente per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore. Al termine dell'anno di sperimentazione, dopo opportune verifiche delle modalità e delle procedure qui definite, nonché dei valori di riferimento determinati per il calcolo della compartecipazione a carico dell'utenza, il Comune approva eventuali modifiche, recependo con proprio atto quanto eventualmente proposto dall'Assemblea dei Sindaci distrettuale. Il presente regolamento resterà in vigore comunque fino all'approvazione di eventuali modifiche o di altra regolamentazione.

2. In seguito al periodo di sperimentazione, le modalità e le procedure contenute nel presente regolamento, nonché le soglie determinate per l'accesso alle prestazioni e per il calcolo della compartecipazione a carico dell'utenza saranno oggetto di verifica con cadenza di norma annuale.

PARTE SESTA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Sostegno economico

Articolo 38 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere i cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano di assegnazione delle risorse, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente con il piano di assegnazione delle risorse.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Articolo 39 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di sei mesi ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori sei mesi nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta Comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore al valore economico del contributo massimo erogabile definito dalla Giunta.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione professionale e con le modalità illustrate all'art. 11 del presente regolamento.
5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare così come previsto all'art. 12 del presente regolamento.

6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 40 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) oneri per gravi eventi eccezionali che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali;
- f) spese connesse a situazioni di emergenza abitativa per cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - sfratto immediatamente esecutivo;
 - ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
 - altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per l'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi straordinari, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

4. Per l'accesso alla presente prestazione si deve far riferimento all'ISEE corrente. In situazioni di emergenza, coloro che fanno richiesta di contributo straordinario hanno facoltà di presentare l'attestazione ISEE entro i 15 giorni successivi l'erogazione della prestazione, fatto salvo la possibilità per il Comune di revocare la prestazione e chiedere la restituzione di

quanto erogato qualora il valore ISEE fosse superiore alla soglia di accesso.

5. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

6. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

7. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

8. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

2. Contributo per affido familiare

Articolo 41 - Contributi per affidamento familiare

1. L'affido familiare è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

2. Il Comune, sussistendone le condizioni e secondo la normativa vigente, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

a) affidamento consensuale o giudiziale a parenti;

b) affidamento consensuale o giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;

c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

3. Per le famiglie affidatarie è prevista, sussistendone le condizioni, l'erogazione di un contributo economico mensile così differenziato:

a) pari ad €. 200,00 per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado;

b) pari ad €. 400,00 per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a tempo pieno e pari ad €. 200,00 per affidamento a tempo parziale;

c) pari ad €. 400,00 per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia valorizzando la rilevanza sociale del servizio reso dalle famiglie ospitanti, pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

5. Per i genitori di minori che sono stati inseriti in affido familiare in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo degli stessi al mantenimento del figlio,

ai sensi degli artt. 147, 261 e 155, co. 4 del Codice Civile³.

6. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il contributo, nella fase di determinazione delle tariffe:

- eventuale quota minima di compartecipazione al costo della prestazione;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, pari a 200,00 euro;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio:

VALORE ISEE DI RIFERIMENTO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELL'UTENZA
Fino a euro ...	Gratuità o quota di compartecipazione minima
Da ... a ...	50% del costo mensile del contributo
Da ... a ... euro	75% del costo mensile del contributo
Oltre i ... euro	Contribuzione massima

7. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori, qualora siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli. Nel caso in cui i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e applicando le modalità di determinazione delle tariffe sotto descritte sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento delle quote spettanti, il Comune provvederà a garantire il servizio al fine di tutelare l'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti dal genitore inadempiente.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

3. Servizio di mensa scolastica

Articolo 42 - Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso la scuola statale primaria presente sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri

³ L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo 43 - Quote di contribuzione

1. Le agevolazioni previste per il servizio mensa si applicano solo per il servizio reso nei giorni di rientro scolastico pomeridiano.

2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto;
- eventuale quota minima;
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, coincidente con il costo del servizio;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio:

VALORE ISEE DI RIFERIMENTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENZA
	Gratuità o quota di compartecipazione minima
	Contribuzione massima

4. Servizio di trasporto scolastico

Articolo 44- Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti della scuola primaria, e residenti nel Comune;

3. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti la scuola primaria del Comune.

Articolo 45 – Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- eventuale quota minima;

- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio:

VALORE ISEE DI RIFERIMENTO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELL'UTENZA
	Gratuità o quota di compartecipazione minima
	Contribuzione massima

Articolo 46 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il trasporto scolastico verso le scuole dell'obbligo delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
2. Ai sensi della normativa vigente è competenza del Comune erogare il servizio di trasporto in favore di persone disabili gratuitamente fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

5. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici (da inserire solo per i comuni che offrono il servizio)

Articolo 47 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quale il dopo – scuola, attività educative e ricreative.

Articolo 48 – Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:
 - eventuale quota minima
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio:

VALORE ISEE DI RIFERIMENTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENZA
	Gratuità o quota di compartecipazione minima
	Contribuzione massima

6. Gli incontri protetti

Articolo 49 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore anche presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione tra i genitori e i minori.

L Giunta Comunale annualmente stabilisce:

- la quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo (pari a Euro);
- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\text{contribuzione minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{contribuzione minima})}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

Articolo 50 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 51 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:

La Giunta Comunale annualmente stabilisce:

- la quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo (pari a Euro);
- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\text{contribuzione minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{contribuzione minima})}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e applicando le modalità di determinazione delle tariffe sotto descritte sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento delle quote spettanti, il Comune provvederà a garantire il servizio al fine di tutelare l'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti dal genitore inadempiente.

7. Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 52 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare in favore di minori e delle loro famiglia si connota come un

complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a)** favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b)** favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c)** favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d)** offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e)** monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio;
- f)** sostenere i minori disabili e le loro famiglie presso il loro domicilio nel percorso di acquisizione di autonomie e di integrazione sociale.

Articolo 53 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a tutti i minori e alle loro famiglie residenti nel territorio del Comune.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di devianza sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- g) minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 54 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013:

- la quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo (pari a Euro));

- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\text{contribuzione minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{contribuzione minima})}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

8. Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo 55– L'inserimento in strutture residenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

Articolo 56– Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella stessa o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 57- Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia

degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;

- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 58– Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con l'assenso dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 59 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 60 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;

- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 61 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, ai sensi degli artt. 147, 261 e 155, co.4 del Codice Civile⁴.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere del pagamento della retta prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- l'I.S.E.E. minimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente, pari a euro ... mensili;
- la quota di contribuzione posta a carico della famiglia, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

4. Le spese straordinarie escluse dalla retta giornaliera, quali ad esempio spese mediche straordinarie, attività sportive, trasporto, soggiorni in luoghi di vacanza, ..., sono a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di valutare l'erogazione di un contributo economico secondo quanto disposto agli artt. precedenti.

5. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma

4 L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e applicando le modalità di determinazione delle tariffe sotto descritte sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento delle quote spettanti, il Comune provvederà a garantire il servizio al fine di tutelare l'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti dal genitore inadempiente.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 62 – Progetto individuale

1. Il progetto individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale laddove necessario, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, predispone un progetto individuale di intervento come descritto all'art. 12 del presente regolamento.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

9. Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 63 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane (SAD) e/o persone con disabilità (SADH) nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate

(personale ASA/OSS).

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 64 Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria), la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo (pari a Euro));
- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\text{contribuzione minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{contribuzione minima})}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

Articolo 65- Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Articolo 66 - Quota di contribuzione

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria), la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo
- l'I.S.E.E. massimo;

- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\text{contribuzione minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{contribuzione minima})}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

10. Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 67– Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo, ai sensi della D.G.R. del 16 febbraio 2005 n. 7/20763, è una unità di offerta sociale semiresidenziale che offre prestazioni e interventi di tipo socio-educativo e socio-animativi finalizzati all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale e propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale.

Articolo 68 Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;

- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 69- Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Il Servizio di Formazione all'Autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008 n.7433, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che necessitano di intervento a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il loro futuro nel contesto familiare, sociale e professionale. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, o di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o patologie invalidanti che, dimessi dal sistema socio-sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità per una loro inclusione sociale.

2. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali attraverso l'offerta di percorsi socio-educativi e formativi individualizzati. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Articolo 70 Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni semi-residenziali ed il servizio di formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. minimo (pari a euro 0,00);
- l'I.S.E.E. massimo (con rivalutazione ISTAT annuale);
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- la quota di contribuzione posta a carico dell'utenza, calcolata secondo il metodo della progressione lineare, con la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

11. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 71– Destinatari

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un

livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 72 Campo di intervento

1. Nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, il Comune prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, un contributo per il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale responsabile del caso verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, ricoveri di sollievo, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 73 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i cittadini in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non autosufficienti e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, in particolare all'art. 6 co.3, e dalla D.G.R. 3230/2015.

Articolo 74 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone:
 - a) che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura;
 - b) che non risultino in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
 - c) che presentino una certificazione I.S.E.E. con un valore inferiore a euro 26.000,00.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'interessato, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
3. Può essere presentata richiesta di integrazione economica da parte del Comune anche per persone che, inserite in struttura con piena capacità di provvedere al pagamento totale della retta di ricovero, non dispongano più di risorse economiche sufficienti alla copertura totale della retta, qualora ai sensi dell'art.6 comma 4 della L. 328/2000 il Comune sia stato previamente informato del ricovero. La domanda di integrazione è valutata dal servizio sociale comunale ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, con particolare riguardo alla situazione familiare e sociale della persona, all'adeguatezza del ricovero in struttura residenziale come risposta al bisogno, alla capacità economica.
4. L'intervento economico comunale non può in nessun caso essere previsto a copertura di arretrati maturati nei confronti della struttura residenziale prima della richiesta di integrazione

della retta.

5. In caso di urgenza, per interventi indifferibili, pur in assenza di certificazione ISEE è possibile procedere all'istruttoria per l'accesso al contributo in attesa del perfezionamento delle pratiche. Su proposta del servizio sociale, la Giunta può concedere un contributo nella misura massima di due mensilità a fondo perduto/di cui è richiesta eventuale restituzione a seguito di presentazione di ISEE.

6. Pur tutelando il diritto alla libera scelta del cittadino, la struttura residenziale di inserimento della persona non autosufficiente dovrà essere scelta, a parità di appropriatezza e qualità degli interventi offerti, con un criterio di economicità. Qualora si rendesse disponibile un posto in una struttura più economica che garantisca idonei requisiti qualitativi di intervento, potrà essere richiesto il trasferimento della persona anziana o disabile, anche se già ricoverata in regime residenziale.

Articolo 75 - Misura dell'integrazione della retta alberghiera

1. La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata all'interno del progetto individuale concordato con l'interessato, ai sensi degli artt. 12 e 63 del presente regolamento. Il progetto individuale, definito in accordo con la persona beneficiaria, la sua famiglia o chi la rappresenta, include la descrizione della situazione sanitaria e delle motivazioni che hanno richiesto il ricovero in struttura residenziale, gli obiettivi perseguiti e le prestazioni garantite attraverso l'inserimento in struttura, i costi complessivi della retta, la disponibilità di eventuali familiari del beneficiario a partecipare ai costi del ricovero e la definizione dell'ammontare del contributo concesso dal Comune, tenuto conto della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino.

2. In riferimento alle indicazioni all'art. 3 co. 4 dell'allegato A della D.G.R. 3230/2015⁵, i redditi netti derivanti da pensioni e rendite percepite dal cittadino non in ragione della propria condizione di disabilità, saranno finalizzati al pagamento della retta, mantenendo a favore dell'anziano o del disabile una quota per le spese personali definita all'interno del progetto individuale.

3. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, del convivente o dei figli, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

5. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

⁵ "... In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali."

6. Dovrà essere concordato nuovamente il progetto di cui al comma 1, con possibile revisione del contributo concesso, qualora debba essere disposto in favore della persona il trasferimento presso:

a) altra struttura più rispondente ai bisogni della stessa

oppure

b) altra struttura, che a parità di appropriatezza delle prestazioni fornite, risulti economicamente più vantaggiosa.

Articolo 76 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.